

Atto Esaurito

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO**

Via delle Ville n° 4 - P.co Mandarino 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

Cod. Fisc. DCR NNR 76P10 B963A - Part. I.V.A. n°03525280610

www.studiolegaledecrescenzo.com

 **ORIGINALE**

R.C. N° 333/2016

004663

**TRIBUNALE ORDINARIO DI S. MARIA C.V.**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**CON DOMANDA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI D'URGENZA  
EX ART. 700 C.P.C. E CONTESTUALE ISTANZA PER LA  
DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE  
EX ART. 151 C.P.C.**

Per: **DELL'AVERSANO Marianna**, nata ad Aversa (CE) il 28.09.1979 e  
residente in Casal Di Principe (CE) alla via Galilei n. 45, c.f.  
DLLMNN79P68A512K rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rosario De  
Crescenzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla Via delle  
Ville n. 4, giusta procura a margine del presente atto,

-ricorrente-

**CONTRO**

**-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA**, in persona del Ministro p.t.;

**- U.S.R. CAMPANIA, AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI  
CASERTA, UFFICIO IX**, in persona del Dirigente p.t.,

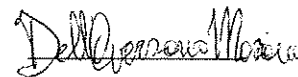
-resistenti-

**e nei confronti di**

tutti i docenti inclusi nella graduatoria ad esaurimento per gli insegnamenti di  
cui alla classe di concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia) e EEEE (Scuola  
Primaria) istituita per la provincia di Caserta, con validità per il triennio  
scolastico 2014-2017, che potrebbero essere scavalcati in detta graduatoria, per  
posizione e punteggio, a seguito del reinserimento in essa della ricorrente, per  
l'ipotesi di accoglimento del presente ricorso

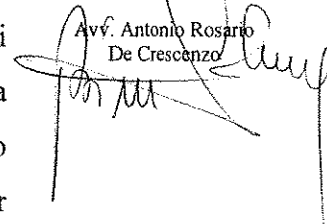
- controinteressati -

Avv. Antonio Rosario De  
Crescenzo, Vi è conferito  
mandato per la rappresentanza  
e l'assistenza nella presente  
procedura ed atti  
conseguenziali, con ogni e più  
ampia facoltà di legge, ivi  
comprese: proporre motivi  
aggiunti, spiegare  
riconvenzioni, chiamare  
terzi in causa, chiedere e far  
convalidare provvedimenti  
cautelari, transigere e  
quietanzare disponendo del  
diritto controverso, rinunciare  
all'azione e accettare le altrui  
rinunzie; conseguire garanzie  
ipotecarie ed ottenerne la  
cancellazione; procedere ad  
espropriazioni mobiliari ed  
immobiliari, con relativa  
trascrizione dei pignoramenti  
e loro eventuale cancellazione,  
dichiarare che la morosità  
persiste. Con facoltà di sub-  
delega, il tutto fino  
all'esecuzione totale dei titoli.  
Autorizzo il trattamento dei  
dati personali ai sensi delle  
vigenti disposizioni di legge.  
Eleggo domicilio presso di  
Voi.



è autentica

Avv. Antonio Rosario  
De Crescenzo



**per l'accertamento ed il riconoscimento,**

**previa emissione di provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c.**

- e previa disapplicazione, in parte *de qua*, degli atti e provvedimenti specificati nelle conclusioni del presente atto, del diritto della ricorrente ad essere reinserita a pieno titolo, con decorrenza dal 01/09/2014, nelle citate graduatorie provinciali ad esaurimento per le classi di concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia) e EEEE (Scuola Primaria), così come elaborate dal resistente Ambito Territoriale, con validità per il triennio scolastico 2014/2017 e pubblicate con **decreto dirigenziale prot. n. 1334 del 26/08/2014**, nella posizione corrispondente al punteggio sino ad oggi maturato e, per l'effetto, del diritto della stessa ricorrente ad essere collocata, con il medesimo punteggio, nella I^ fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto;

**per la condanna**

delle Amministrazioni scolastiche resistenti a provvedere al reinserimento della ricorrente nelle citate graduatorie provinciali ad esaurimento relativamente alle classi di concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia) e EEEE (Scuola Primaria), con decorrenza dal 01/09/2014, nella posizione corrispondente al punteggio sino ad oggi maturato, nonché, con il medesimo punteggio, alla collocazione della medesima nella I^ fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto.

\*\*\*

**FATTO**

La ricorrente è docente abilitata all'insegnamento per le classi di concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia) ed EEEE (Scuola Primaria), avendo conseguito la relativa idoneità con il superamento del concorso ordinario per esami e titoli bandito con D.M. 23/03/1990.

Ella, pertanto, ha avuto accesso alle Graduatorie provinciali ad Esaurimento - G.A.E. (Legge n. 296/2006 – Finanziaria 2007) che, com'è noto, sono utilizzabili per le assunzioni in ruolo per il 50% dei posti annualmente autorizzati dal Ministero resistente, nonché per il conferimento delle supplenze annuali ai sensi della medesima Legge n. 124/99, per avervi fatto la docente regolari istanze permanenza fino all'a.s. 2010/2011 (**doc. 1**).



Per la normativa citata, dette graduatorie sono appunto soggette ad aggiornamenti periodici di volta in volta disciplinati da appositi decreti attuativi da parte del MIUR, che ne stabiliscono le concrete modalità.

Ciascuna graduatoria, pertanto, ha autonomo valore ed ha vigenza limitata nel tempo.

La docente, tuttavia, nella scadenza temporale prevista per l'aggiornamento delle GAE con validità 2011/2014, non presentava la prevista domanda di permanenza, incorrendo in tal modo nella sanzione della "cancellazione" da tali elenchi provinciali.

Successivamente, a seguito della pubblicazione del D.M. 235/2014 relativo all'aggiornamento delle G.A.E. per il nuovo triennio di validità 2014/2017, il MIUR ha previsto (per la prima volta) che l'inoltro della prevista domanda di permanenza in elenco dovesse avvenire in via esclusivamente telematica e dunque via *web* (cfr. art. 9,

comma 2, del D.M. 235/14 – **doc. 2**).

Sicché la ricorrente, intenzionata a produrre domanda di **re-inserimento** in graduatoria ai sensi di cui all'art. **1-bis della Legge n. 143/2004**, vedeva vanificato il suo tentativo dall'oggettivo impedimento opposto dal sistema informatizzato che, evidentemente, a ragione della precedente cancellazione, non le consentiva di effettuare rituale richiesta via web.

La docente istante, pertanto, è stata costretta a formalizzare nei termini di cui al bando la domanda in formato cartaceo (**doc. 3**), pur consapevole che ai sensi di cui all'art. 10, comma 2, lett. b) del suddetto D.M. 235/2014, la stessa sarebbe stata cestinata dall'Amministrazione perché considerata irrituale, ma a ciò comunque provvedendo ai fini della legittimazione ad agire eventualmente in via giudiziale per il riconoscimento del diritto azionato con il presente ricorso.

E difatti, com'era prevedibile, la domanda presentata dalla ricorrente non è stata neppure scrutinata dall'Amministrazione, atteso che, come verosimilmente avvenuto i numerosissimi casi analoghi, il D.M. 235/2014 non consentiva la presentazione della domanda telematica da parte dei docenti depennati e quindi non presenti nelle graduatorie, sul presupposto che in detti elenchi non sarebbero consentiti nuovi inserimenti.

Con il presente ricorso, pertanto, la docente istante intende rivendicare il proprio diritto al **re-inserimento a pieno titolo** nelle graduatorie provinciali ad esaurimento

istituite per la provincia di Caserta con validità triennale 2014/2017, pubblicate con decreto dirigenziale prot. n. 1334 del 26/08/2014 (**doc. 4**), impugnando l'esclusione perpetua illegittimamente decretata in suo danno.

Tenuto conto che lo stesso D.M. **n. 235 del 01/04/2014** recante l'indizione delle procedure di "**aggiornamento**" delle graduatorie provinciali ad esaurimento, all'art. 11, comma 6, dispone che: *"Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro"*, la docente odierna istante propone il presente ricorso, che va articolato alla luce dei seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### ***DEL FUMUS BONI IURIS***

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1-BIS DELLA LEGGE 4 GIUGNO 2004, N. 143.**

Per una migliore comprensione della fattispecie in esame, è opportuno premettere brevi cenni in ordine alla natura delle Graduatorie provinciali ad Esaurimento del personale docente e sul vigente sistema di reclutamento del personale scolastico.

Il sistema generale sul reclutamento degli insegnanti è disciplinato dalle disposizioni del Testo Unico in materia di Istruzione approvato con D.lgs n. 297/1994, nel testo come modificato ed integrato dalla Legge n. 124/1999, la quale ha profondamente innovato il sistema di reclutamento degli insegnanti.

Secondo l'impostazione data dalla citata Legge, l'accesso ai ruoli del personale docente avviene per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami **e, per il restante 50%, attingendo dalle graduatorie provinciali** (cd. *doppio canale*).

E difatti, con la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie di merito in **graduatorie permanenti periodicamente integrabili**, le graduatorie provinciali permanenti svolgevano (e svolgono tutt'oggi, ancorché trasformate in Graduatorie ad Esaurimento – G.A.E. per effetto della Legge n. 296/2006) anche l'altra importante funzione di essere lo strumento per il conferimento delle supplenze annuali.



In questo modo gli insegnanti confluiti nelle citate graduatorie, se non assunti nel contingente del 50% dei posti assegnabili per concorso, in attesa di essere assunti per scorrimento della graduatoria permanente, avevano (ed hanno) la possibilità di acquisire la necessaria professionalità attraverso le supplenze annuali.

Ebbene, le graduatorie uniche permanenti (istituite, come detto, dall'art. 1, comma 6, della Legge 124/99, che ha sostituito l'art. 401 del T.U. n. 297/94), **fino al 2006**, sono state periodicamente **aggiornate ed integrate** con l'inserimento dei docenti che via via conseguivano l'abilitazione all'insegnamento tramite la partecipazione ai concorsi ordinari per titoli ed esami, o mediante frequentazione di appositi corsi universitari abilitanti, oppure attraverso sessioni riservate.

La graduatoria unica permanente (istituita, come detto, dall'art. 1, comma 6, della Legge 124/99, che ha sostituito l'art. 401 del T.U. n. 297/94) è stata dunque definita "permanente", proprio perché detto elenco negli anni ha subito gli aggiornamenti periodici e le integrazioni dei nuovi abilitati.

Con tale meccanismo, dunque, il personale docente veniva fatto confluire in un'unica graduatoria a carattere permanente, all'interno della quale poter spendere titoli professionali e di servizio.

Disciplinate dall'art. 401 del Testo Unico (D.lgs 297/94), le graduatorie permanenti dovevano infatti essere "periodicamente integrate" con l'inserimento dei docenti che avessero superato i concorsi regionali per titoli ed esami di volta in volta banditi e dei docenti che avessero chiesto il trasferimento da o per altra provincia.

Contestualmente veniva delegato al Ministero dell'Istruzione il potere di definire, con decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della Legge n. 400/88, le modalità con le quali effettuare le predette operazioni periodiche di integrazione ed aggiornamento di tali elenchi.

Successivamente, la **Legge 4 giugno 2004, n. 143**, di conversione del D.L. n. 97/2004, disponeva, tra le altre:

- a) la biennalizzazione dell'integrazione/aggiornamento delle graduatorie;
- b) l'obbligatorietà della domanda ai fini dell'inserimento in detti elenchi (all'epoca permanenti);

c) la cancellazione dalle stesse per gli anni scolastici successivi, nei casi di mancata istanza, facendo tuttavia salvo il diritto del personale già cancellato ad esservi re-inserito seguito di apposita richiesta, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Secondo la predetta disposizione, **ad oggi ancora in vigore**, la cancellazione dalla graduatoria, in quanto **sanabile**, non può considerarsi definitiva ed assoluta ma esclusivamente investente il periodo di validità della graduatoria medesima.

Ebbene, questo articolato sistema è stato poi ulteriormente modificato dalla Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), nell'unico senso, per quanto qui rileva, **di modificare le precedenti graduatorie da permanenti ad "esaurimento"**, con l'intento da parte del legislatore di arginare il fenomeno del precariato.

L'art. 1, comma 605, lett. c), fin dal 2007, si limita infatti a stabilire che, con effetto dall'entrata in vigore della legge, le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito con modificazioni nella Legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento, senza abrogare la normativa precedente e, in particolare, senza abrogare l'art. 1-bis della Legge 143/2004, laddove prevede il diritto al re-inserimento in graduatoria dei docenti in precedenza dalla stessa cancellati per omessa domanda.

\*\*\*

Alla luce di tali premesse, il mancato re-inserimento della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento, con validità per il triennio scolastico 2014-2017, è assolutamente illegittimo perché contrasta irrimediabilmente con quanto espressamente disposto dalle norme di settore, per le seguenti semplici ragioni.

\*\*\*

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, che pur nelle premesse richiama le disposizioni di cui alla Legge n. 143 del 4 giugno 2004, ne viola, quanto all'odierno *thema decidendum*, la lettera e la *ratio*.

La legge n. 143/2004, infatti, ha previsto all'art. 1-bis che dall'anno scolastico 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del Testo Unico in materia di istruzione (D.lgs 297/94) avviene su domanda

dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria.

La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi della citata disposizione, la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

Tuttavia l'art. 1-bis, al comma 3, concepisce la sanzione come **non definitiva**, dal momento che lo stesso così recita: ***"A domanda dell'interessato...è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"***.

In altri termini, la norma primaria appena richiamata se, per un verso, ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentino domanda di aggiornamento/permanenza, per altro verso limita l'effetto sanzionatorio solo al periodo di vigenza di tali elenchi provinciali.

Ne deriva che, venuta meno la validità di tali graduatorie per effetto dell'aggiornamento delle stesse, i docenti ivi già inclusi in anni precedenti all'ultimo aggiornamento, anche se poi depennati per effetto della legge sopra citata, possono senz'altro chiedere il reinserimento in graduatoria.

Ed invero, in ossequio al chiaro disposto dell'art. 1-bis della Legge 143/2004 (richiamato esplicitamente nel preambolo sia del D.M. 235/2014 che dei precedenti decreti ministeriali indicenti le procedure di aggiornamento delle G.A.E.), già il D.D.G. del 16 marzo 2007 (**doc. 5**), nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie per gli anni scolastici 2007-2009, quindi dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, aveva stabilito, all'art. 1, comma 3, che a domanda degli interessati "da presentarsi in qualsiasi provincia" era consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di competenza (con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione) di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto domanda di permanenza ed erano stati perciò cancellati dalla graduatoria.

Ebbene, in maniera del tutto contraddittoria, oltre che illegittima, i successivi decreti attuativi, ivi compreso il D.M. 235/2014, negano a tali soggetti il diritto al reinserimento nelle G.A.E., con ciò ponendosi in aperto contrasto ed in palese

violazione della norma di fonte primaria, ovvero dell'art. 1-bis della Legge n. 143/2004.

Essi infatti, per un verso consentono l'inserimento nelle G.A.E. al solo personale docente ed educativo già incluso nelle graduatorie da aggiornare (con esclusione dunque del personale cancellato per non aver prodotto domanda), per l'altro attribuiscono valore definitivo ed assoluto alla sanzione della cancellazione conseguente all'omessa domanda.

Al riguardo va anche obiettato che la valenza e l'applicabilità della Legge n. 143/2004 non sono venute meno neppure a seguito della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento disposta dalla legge finanziaria per l'anno 2007 che, anzi, nel comma 605 lett. c), espressamente la richiama.

Ed invero l'art. 1, comma 605, lett. c) della Legge 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) che, si ripete, ha disposto la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui alla Legge n. 143/2004 in graduatorie ad esaurimento, ha previsto la definizione di un piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per gli anni 2007/2009 (...), al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione (...).


Detto articolo cita infatti testualmente: *"Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento"*.

Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie permanenti (aperte) in graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno in quanto è con tale provvedimento legislativo che si è posto un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso in dette graduatorie, consentendo *de futuro* la possibilità di disporre gli aggiornamenti biennali (in seguito triennali), esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dai medesimi elenchi quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento, esclusione che si mostrerebbe incoerente con la volontà di congelare al 2007 il discrimine tra il vecchio ed il nuovo sistema di reclutamento de personale docente ed educativo.



La norma, dunque, si limita a trasformare le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento per non alimentare ulteriormente il fenomeno del precariato scolastico e non consentire, a partire dal 2007, l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti che avevano già maturato il diritto ad essere inclusi in quelle graduatorie e che quel diritto avevano, almeno una volta, esercitato.

Sicché dalla legge finanziaria 2007 non può in alcun modo desumersi, se non con una arbitraria interpretazione impropriamente ed eccessivamente estensiva, che i soggetti già presenti in graduatoria – che per un motivo qualsiasi non abbiano confermato la volontà di permanervi nei termini previsti – debbano essere penalizzati a tal punto da non poter più esservi riammessi in occasione dei periodici aggiornamenti.

 È coerente allora affermare, quanto al *thema decidendum*, ed in linea anche con gli arresti giurisprudenziali del Tar Lazio e della Corte Costituzionale che: *“la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento, non può essere piegata – se non sulla base di una arbitraria estensione del suo significato – al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali...”* (Cfr. Tar Lazio, sent. N. 10809/2008; Corte Cost., n. 41/2011).

In definitiva, non essendo stata abrogata la norma primaria, il regime “chiuso” a nuove immissioni introdotto con la legge finanziaria del 2007 deve necessariamente combinarsi con quella norma derogatoria che, in quanto a tutt’oggi in vigore, assume a pieno titolo valore di *lex specialis* rispetto alla norma generale che stabilisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie provinciali e legittima il re-inserimento.

Pertanto, non va sottaciuto che sia il D.M. 235/2014 che i precedenti provvedimenti ministeriali di aggiornamento delle G.A.E. (D.M. 44/2011; D.M. 42/2009 e D.D.G. del 16.3.2007), sono atti di formazione secondaria rispetto alla fonte legislativa primaria data dalla Legge n. 143/2004, che non possono pertanto in alcun modo derogare a quanto previsto dalla fonte legislativa primaria.

**Alla luce di quanto fin qui evidenziato, andrà certamente disposto il re-inserimento della ricorrente nelle graduatorie provinciali ad esaurimento aventi validità per il triennio scolastico 2014/2017, previa disapplicazione da parte del Tribunale adito del D.M. n. 235/2014, poiché palesemente illegittimo nella parte**

**in cui esclude la possibilità per i docenti cancellati da tali elenchi per non aver prodotto domanda di permanenza, di esservi reinseriti con il recupero della posizione e del corrispondente punteggio.**

\*\*\*

Detti principi fondamentali, del resto, trovano conferma nella consolidata e copiosa giurisprudenza sviluppatasi in materia.

Occorre a tal uopo ricordare che, già anteriormente al riconoscimento della sussistenza della giurisdizione ordinaria nelle controversie relative all'accertamento del diritto a permanere in graduatoria nei confronti di atti di gestione delle graduatorie permanenti o ad esaurimento (Corte di Cassazione SS.UU., 16 novembre 2010 – 8 febbraio 2011 n. 3032; Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 11 del 4 luglio 2011), il Giudice Amministrativo ha già avuto modo di pronunciarsi in merito al D.M. n. 42/2009, concernente l'obbligo di aggiornamento biennale per i docenti iscritti nelle graduatorie scolastiche valide per il 2007/2009 (Cfr. Tar Lazio, Sez. III bis, n. 21793/2010).


Con tale sentenza era già stato disposto l'annullamento del D.M. n. 42/2009 nella parte in cui prevedeva l'assegnazione ai docenti interessati di un termine per esprimere o meno la volontà di permanere in graduatoria, in quanto illegittimo alla luce della Legge n. 143/2004, art. 1-bis, ed inoltre, posto in violazione del legittimo affidamento dei soggetti inclusi in graduatoria.

Inoltre, ad ulteriore conferma della tesi qui sostenuta, soccorrono i recenti decreti del Tar Lazio, nn. 3977/2014; 4059/2014; 4124/2014, 4138/2014, 4146/2014, 4240/2014, 4311/2014, 4387/2014, 4393/2014, 4395/2014, 4411/2014, con i quali il G.A. ha ordinato il reinserimento nella III fascia delle G.A.E. dopo l'esclusione imposta dal D.M. 235/2014 recante l'indizione della recente procedura di aggiornamento periodico delle graduatorie provinciali ad esaurimento con validità triennale 2014/2017, provvedimento che, con dette pronunce, sia pure rese in via cautelare e d'urgenza, è stato sospeso nella sua efficacia visto il pregiudizio grave ed irreparabile cagionato agli istanti e la costante giurisprudenza in materia.

Ancora in senso favorevole alla tesi argomentativa sostenuta dall'odierna ricorrente, la sentenza del Tribunale di Firenze del 17 maggio 2013 che ha considerato fondata identica domanda di reinserimento in graduatoria, con riferimento all'art. 1-bis della

legge n. 143/2004; detta norma, ha argomentato il Giudice del Lavoro adito, seppure dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è pacificamente tutt'ora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, lett. c), della Legge 296/2006, per non essere stata espressamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina e per essere tutt'ora richiamata dalle stesse fonti ministeriali.

Il Giudice del Lavoro di Firenze ha così aderito alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n. 21793/2010 del Tar del Lazio, richiamate nella **sentenza n. 5874/2011 del medesimo Tar** in tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto.



Tale pronuncia, sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma che **l'omissione della domanda comporta sì l'esclusione dalla graduatoria, ma che tale cancellazione non è assoluta, ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di riconferma, dichiarare, con successiva domanda, di voler essere incluso.**

Parere conforme è stato espresso anche dal Tribunale di Pistoia, che con sentenza n. 17 del 27.3.2014 ha affermato che: *"...il tenore della legge del 2006 induce a ritenere bloccati i nuovi inserimenti per il futuro, ma non può escludere il recupero di chi era già collocato nella graduatoria; anche perché l'art. 1, comma 1 bis, della Legge 143/2004 è ancora in vigore nella sua interezza, non essendoci stata abrogazione espressa da parte della nuova normativa in materia di graduatorie ad esaurimento (L. 296/2006) o comunque non essendo stata prevista una disciplina di coordinamento"*.

È inoltre possibile citare, tra le più significative, l'ordinanza del G.d.L. di Cagliari del 27/07/2012, la sentenza n. 297/2013 del Tribunale di Verona e la sentenza n. 1182 del 03.12.2012 del Tribunale di Matera. In quest'ultimo caso già si statuisce che **i decreti ministeriali succedutisi nel tempo che hanno previsto la cancellazione definitiva delle graduatorie ad esaurimento dei docenti che non avessero presentato domanda di aggiornamento o di inserimento, poiché fonte secondaria dell'ordinamento, non possono introdurre decadenze, come quelle in esame, non previste dalla fonte primaria.**

Peraltro, l'estensore della sentenza in esame sostiene che, la facoltà di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento al personale docente che, in passato, vi era stato già inserito *"...non pare in contrasto con le finalità della L. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), in quanto con tale provvedimento legislativo si pone soltanto un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo di converso la possibilità di disporre successivi aggiornamenti mentre esula da tale normativa l'intento di prefigurare l'esclusione definitiva dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o di permanenza per chi vi fosse già inserito"*.

Ancora, la sentenza n. 3658 del 14.07.2014 del Consiglio di Stato, Sez. VI, toglie ogni e qualsiasi dubbio sulla vicenda in esame.

Il Supremo organo della Giustizia amministrativa, infatti, pronunciando in grado di appello avverso una sentenza del Tar del Lazio, ha statuito che: *"l'art. 1 del decreto ministeriale 8.4.2009, n. 42, nella parte in cui esclude la possibilità di reinserimento nelle graduatorie, è illegittimo rispetto sia al D.L. 97/2004, conv. In L. 143/2004, sia rispetto ai principi generali dell'ordinamento"*.

Infatti, sostiene il Consiglio di Stato, nella norma primaria (art. 1, comma 1 bis, L. 143/2004) l'omessa domanda è sanzionata con la esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

Nel medesimo senso, le pronunce rese dal Tribunale di Frosinone, ordinanza del 23/7/2014, dal Tribunale di Cosenza, ordinanza n. 5382 del 20/2/2015; Tribunale di Milano, sent. N. 850 del 24/3/2015; **Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, sent. 8 luglio 2015 (doc. 6).**

Da ultimo, **Tribunale di Santa Maria C.V., Sezione Lavoro, Ordinanza cron. N. 25665/2015 del 05/08/2015 (doc. 7).**

Pertanto, per quanto attiene al presupposto del *Fumus boni iuris*, l'esponente ritiene che le argomentazioni sopra esposte, anche e soprattutto alla luce dei precedenti giurisprudenziali richiamati, contengano elementi di diritto tali da indurre l'On.le Giudicante a ritenere, già sulla base dell'accertamento sommario proprio della fase



cautelare, la fondatezza del presente ricorso e dunque del diritto azionato dalla ricorrente.

### **DEL PERICULUM IN MORA**

#### **ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.**

In merito al requisito del *Periculum in mora*, invece, esso è in *re ipsa* e si configura nella impossibilità per la ricorrente, in caso di mancato accoglimento della presente istanza, di conseguire incarichi di insegnamento annuali per tutto il triennio di validità delle Graduatorie in oggetto (2014/2017) o, ancor peggio, di essere assunta nei ruoli dell'Amministrazione resistente con rapporto a tempo indeterminato, anche alla luce del recente Piano Straordinario di Assunzioni (oltre 100.000 docenti) decretato dal Ministero dell'Istruzione e sostenuto dall'attuale Governo con il D.D.L. "La Buona Scuola" (oggi Legge n. 107/2015), che ha previsto il reclutamento dei docenti inseriti "a pieno titolo" proprio dalle Graduatorie ad Esaurimento (art. 1, comma 96, lett. b).

Graduatorie che, peraltro, molto presto saranno estinte per espressa previsione della medesima legge, una volta assunti tutti i docenti precari ivi collocati.

Pertanto, la tutela cautelare invocata con il presente ricorso rappresenta l'unica possibilità per la ricorrente di poter far valere in tempo utile il proprio diritto, sia ai fini delle nomine (annuali) a supplenza sull'organico provinciale per tutto il triennio di validità delle GAE 2014/2017, che per l'assunzione in ruolo.

È di tutta evidenza, dunque, la sussistenza nel caso di specie di un pregiudizio grave ed irreparabile per la ricorrente.

Non vi è dubbio, infatti, che dal mancato accoglimento della presente domanda cautelare deriverà alla ricorrente un grave pregiudizio dato da una definitiva perdita di *chances*, sia dal punto di vista carrieristico che economico.

Sul punto, peraltro, in una fattispecie identica a quella oggi in esame, si è già espresso questo Ecc.mo Tribunale (*cfr.* Ord. Trib. Santa Maria C.V. – *all.* 7), rilevando che l'utilità del provvedimento cautelare deriva dal fatto che l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento provinciali costituisce il presupposto per l'accesso alla possibilità di lavoro, prospettata sia ai fini dell'assunzione in ruolo con

**contratto a tempo indeterminato che ai fini delle nomine di supplenza annuale mediante attingimento dalla medesima graduatoria.**

Difatti, anche ai fini delle assunzioni con rapporto a tempo indeterminato previste nell'ambito del predetto Piano Straordinario varato con la Legge n. 107/2015, presupposto indispensabile era l'inclusione a pieno titolo dell'aspirante docente nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento (art. 1, comma 96, lett. b).

Giova rammentare che la docente odierna istante, proprio perché espunta precedentemente ed illegittimamente dalle GAE della provincia di Caserta, è rimasta esclusa dalle nomine in ruolo autorizzate dal MIUR nell'ambito di detto Piano Straordinario, non avendo potuto presentare neppure la domanda per l'ultima fase del piano assunzionale straordinario (Fase C), che le avrebbe consentito invece di essere finalmente stabilizzata con la sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del MIUR, tenuto conto che, nell'ambito di tale fase, l'ultimo docente assunto nella Scuola Primaria per attingimento dalle GAE vantava soli 15.0 punti (doc. 8).

\*\*\*

Tanto premesso, la ricorrente Dell'Aversano Marianna, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

**CONCLUDE**

affinchè l'adito Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione e competenza e previa fissazione dell'udienza di comparazione delle parti, Voglia così provvedere:

**PREVIO ACCERTAMENTO DI ILLEGITTIMITA' E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE:**

- del Decreto Ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui all'art. 1), comma 1, lett. a), ha consentito la possibilità di presentare domanda di permanenza/aggiornamento in graduatoria provinciale ad esaurimento al solo personale ivi già incluso e non anche a coloro che, come la ricorrente, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avendo prodotto domanda di aggiornamento, sono stati cancellati dalla graduatoria;

**in via cautelare e d'urgenza**

emettere all'esito della comparizione delle parti, ai sensi di cui all'art. 700 c.p.c. ed a tutela dei diritti azionati con il presente ricorso, i provvedimenti d'urgenza che riterrà



più opportuni per assicurare l'immediato reinserimento della ricorrente nelle graduatorie provinciali ad esaurimento istituite per la Provincia di Caserta per le classi di concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia) ed EEEE (Scuola Primaria), nella posizione corrispondente al punteggio sino ad oggi maturato e, per l'effetto, l'immediato inserimento della stessa ricorrente, con il medesimo punteggio, anche nella I^ fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto.

**Nel merito,**

**previa fissazione dell'udienza di discussione del presente ricorso,**

1.-Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al reinserimento/permanenza nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Caserta per le classi di concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia) ed EEEE (Scuola Primaria), con decorrenza dal 01.09.2014 e con il punteggio maturato, nonché alla inclusione di diritto e con lo stesso punteggio anche nella I^ fascia delle corrispondenti graduatorie di circoli e di istituto.

2.- Condannare le convenute amministrazioni alla refusione delle spese e delle competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

\*\*\*

**Si versa in atti la seguente documentazione:**

- 1) Copia per estratto delle Graduatorie provinciali ad Esaurimento valide per la provincia di Caserta e relative alle c.d.c. AAAA (Scuola dell'Infanzia) ed EEEE (Scuola Primaria), con la posizione ed il punteggio conseguito dalla ricorrente;
- 2) D.M. n. 235/2014;
- 3) Copia domanda re-inserimento/permanenza in GAE 2014/2017 (in formato cartaceo), inoltrata nei termini di cui al predetto D.M. 235/14;
- 4) Ambito Territoriale Caserta, decreto dirigenziale n. 1334 del 26.8.2014;
- 5) D.D.G. del 16 marzo 2007;
- 6) Tribunale di Napoli, sent. 8 luglio 2015;
- 7) Tribunale di S. Maria C.V., copia ordinanza cron. N. 25665/2015 del 05/08/2015;
- 8) Graduatoria Immissioni in Ruolo Fase C, Legge n. 107/2015.

*Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia ne è esente, in quanto il reddito familiare imponibile della ricorrente ai fini Irpef per l'anno 2014 è stato inferiore ad euro 34.107,72, come si evince dalla documentazione in atti.*

Avv. Antonio Rosario De Crescenzo

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritto avv. Antonio Rosario De Crescenzo, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti potenzialmente controinteressati alla domanda giudiziale azionata dalla ricorrente,

**premessato che**

- ✓ il su esteso ricorso è teso all'accertamento del diritto della ricorrente al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento istituita per la provincia di Caserta vigente per il triennio 2014-2017, relativamente alle classi di concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia) ed EEEE (Scuola Primaria);
- ✓ pertanto, ai fini della instaurazione integrale del contraddittorio, il presente ricorso dovrà essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente contro interessati, ovvero a tutti gli aspiranti docenti che, in virtù del reinserimento della ricorrente in dette graduatorie, sarebbero scavalcati, per punteggio e posizione, da quest'ultima nel contesto dei medesimi elenchi;
- ✓ è del tutto evidente che la notifica nei modi ordinari sarebbe eccessivamente gravosa e di difficile attuazione, in ragione dell'elevato numero dei destinatari non agevolmente reperibili;

**rilevato che**

- ✓ anche la tradizionale e onerosa notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. che comporta la pubblicazione del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale, non sortisce più l'efficacia di tale forma di notificazione, ovvero la effettiva e sostanziale conoscenza, come ritenuto oramai dalla maggioranza dei Tribunali Ordinari ed Amministrativi che hanno autorizzato, e continuano tutt'ora ad autorizzare, parte ricorrente ad effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso, del provvedimento di autorizzazione, (dell'eventuale elenco nominativo dei contro interessati) sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, all'indirizzo [www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).

**considerato che**

- ✓ il Giudice adito può, pertanto, autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo compreso quello per via telematica ex art. 151 c.p.c.





✓ anche copiosa Giurisprudenza del Lavoro, come quella Amministrativa, si è orientata in tal senso.

Ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto avvocato, nella spiegata qualità

**fa istanza**

all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, affinché autorizzi l'effettuazione della notifica ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione del testo integrale del presente ricorso e del pedissequo provvedimento di autorizzazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R.



Con Osservanza.  
Avv. Antonio Rosario De Crescenzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Rosario De Crescenzo", written over the printed name.





TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro, R. Del Prete  
letto il ricorso RG n. 333/2016;  
ritenuta la propria competenza;

FISSA

per la comparizione delle parti dinanzi a sè l'udienza del giorno  
17.05.2016 ore 09:30.

Pone a carico dell'istante l'onere di notificare il ricorso ed il presente  
decreto alla controparte entro il 20.04.2016.

S.M.C.V., li 26.01.2016

Il Cancelliere


Il Giudice del Lavoro

Rosa Del Prete

Depositato in Cancelleria


S.M.C.V., il


Il Cancelliere



E' copia conforme all'originale  
S. Maria C.V., 27-1-2016

ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
GIUSEPPE NATALE





Avv. Ardoni  
Via L  
81101  
P. IVA 03

STUDIO LEGALE  
**AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO**

Via delle Ville, 4 - P.co Mandarino - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: [avv.antoniodecrescenzo@pec.it](mailto:avv.antoniodecrescenzo@pec.it)

[www.studiolegaledecrescenzo.com](http://www.studiolegaledecrescenzo.com)

**Relazione di Notifica**

Ad istanza come in atti, si notifichi l'antescritto ricorso a:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz n. 11, 80100 NAPOLI;
- **M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale della Campania – Ufficio XIV Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta**, in persona del Dirigente e legale rapp.te p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz n. 11, 80100 NAPOLI.

o Rosario  
ello VII  
J CAS  
18262

9040

TRIBUNALE S. MARIA C.V. - UNEP<sup>1</sup>  
MOD. A TER

Cron. N. ....  
Trasferito E. ....

13 APR 2018

Costati N. *27P* .....  
Ricevuto E. ....

RELAIA DI NOTIFICA  
A RICORRENZA COME INVIATO IN TUTTO UFF. GIUD. DEL TRIBUNALE  
DI S. MARIA C.V. MO NOTIFICATO L'ATTO CHE PRECEDE AD ESS.  
DESTRUTTARE... NEL GIUDIZIO INDEBITO A TROVARE PUGG. RACC. CON  
A.R. A NORMA DI LEGGE PRESENTI DAL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.

S. Maria C.V. 14 APR 2018

TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.  
SALVATORE RUGGIERO

76695845940-6  
- 5961-5